



Prefettura di Pavia

A MEZZO P.E.C.

Pavia, data del protocollo

Protocollo a margine

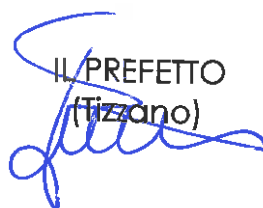
Al Sig. Presidente della Provincia di
PAVIA

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario
Del Comune di
PAVIA

OGGETTO: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia da "nuovo Coronavirus 2019".

Si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare e allegata documentazione dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia relativa alle misure profilattiche contro la diffusione della malattia da "nuovo Coronavirus 2019"

IL PREFETTO
(Tizzano)


/sb

Cod. 2.3.03

Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia di Pavia
Loro Sedi

p.c.

Ill.mo Prefetto della Provincia
di Pavia
Sua sede

Al Presidente della Provincia
di Pavia
Sua Sede

Ill.mo Questore della Provincia
di Pavia
Sua sede

Al Comando Provinciale
Carabinieri di Pavia
Sua sede

A Confindustria Pavia
Via Bernardino da Feltre, 6
27100 Pavia

A Confartigianato Pavia
Viale Cesare Battisti, 76
27100 Pavia

oggetto: trasmissione ordinanze relative alle misure profilattiche contro la diffusione della malattia da "nuovo Coronavirus 2019".

Gentilissimi tutti,

in allegato per opportuna conoscenza si trasmettono le due ordinanze emanate in data 21 febbraio 2020 dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in ordine al contenimento della diffusione della malattia infettiva da "nuovo Coronavirus 2019" (COVID-19).

Si evidenzia, in particolare:

- il divieto per i residenti nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano di svolgere attività lavorative anche al di fuori dell'area indicata ad eccezione di coloro che operano nei servizi essenziali. Questi ultimi potranno essere ammessi al lavoro solo previa verifica quotidiana dello stato di salute con riguardo ai sintomi e segni della malattia da COVID-19 a cura del datore di lavoro;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Direzione Generale

☎ +39 (0382) 431329 Fax +39 (0382) 431343

- la sospensione della frequenza delle attività scolastiche da parte della popolazione residente nei comuni sopra citati anche al di fuori dell'area indicata.

Certo della collaborazione di Voi tutti per poter affrontare questa situazione ed evitare che si diffondano timori immotivati nella popolazione vi invito, per qualsiasi criticità, a fare riferimento ai seguenti numeri telefonici: cellulare **3357926944** a cui risponderà il dott. Marcello Tirani, referente di questa ATS per le Malattie Infettive, o il numero **3913401462** a cui risponderà il Direttore Sanitario.

Sono inoltre attivi gli indirizzi mail:

malattieinfettive@ats-pavia.it
santino_silva@ats-pavia.it
direzione_generale@ats-pavia.it

per eventuali comunicazioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Mara Azzi
Firmato digitalmente

ATS Pavia - Protocollo numero 0011231/2020 del 22/02/2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MIN_BOCCIA 0000422 P-

del 21/02/2020



26743413

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
21 Feb 2020
Prot. n. 1224/C7SAN/C13PC

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome
Dott. Stefano Bonaccini

Caro Presidente,

trasmetto l'ordinanza del Ministro della Salute on.le Roberto Speranza, concernente le "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattie infettive" al fine di informare tutti i Presidenti delle Regioni italiane, gli assessori alla Sanità regionali e tutti i presidi territoriali, con richiesta di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nell'ordinanza.

Si ringrazia.

Buen lavoro!

Francesco Boccia



Il Ministro della Salute

Ordinanza del Ministro della Salute

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTE le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1 febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza*

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

CONSIDERATA la segnalazione da parte della regione Lombardia di trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da SARS-CoV-2;

CONSIDERATO che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione epidemiologica è in evoluzione;

VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;

PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

VISTE le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, riunitosi in data odierna;

RITENUTO NECESSARIO E URGENTE rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Emana la seguente ordinanza

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.
2. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria

con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

Art. 2.

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui all'articolo 1 vengono trattati dall'Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 21 febbraio 2020

Il Ministro
Roberto Speranza





Ministero della Salute

Il Ministro della Salute
di Intesa con il Presidente della Regione Lombardia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto L'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni."*

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Preso atto che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sono stati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;

Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nei comuni di Codogno e Castiglione d'Adda, contigui ai comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardo e che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

dispone quanto segue:

per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoria la:

- 1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
- 2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;
- 3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
- 4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
- 5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
- 6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
- 7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.

Il Prefetto di Lodi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Milano, 21 febbraio 2020

Attilio Fontana


Roberto Speranza
